

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte in evase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accredito, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2013/2229 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ai sensi dell’art. 15 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 23 agosto 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali disposizioni attuative non sono state, a tutt’oggi, ancora comunicate, la Commissione ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, concludendo che la Direttiva in oggetto non è ancora stata attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce effetti finanziari, nel senso che il succitato Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che costituisce la normativa nazionale di attuazione della Direttiva 2011/70/Euratom, ha provveduto a finanziare le attività pubbliche, da esso istituite, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2027	Regime fiscale delle persone “non residenti Schumacker” che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE (“Exit tax”) in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 12 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta, a rigore giuridico, colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente o il prestatore "scaricano" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario e sul destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, si supponga che l'acquirente del bene/fruttore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente o al prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, ai sensi di legge, gravato da un proprio debito IVA. Ora, la citata Direttiva prevede che, ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività imprenditoriale di cessione/ prestazione di servizi, il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 della predetta Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui si ingenera il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Ora, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che la previsione di un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fidejussione triennale, a garanzia di un'eventuale restituzione dei rimborsi al Fisco, ove gli stessi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fidejussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre. Peraltro, la Commissione osserva che, anche per i contribuenti "virtuosi" o prestanti cauzione, il termine di 3 mesi rimarrebbe, di fatto, non rispettato.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che - in contrasto con l'art 8 della Decisione 88/376/CE e gli artt. 2,6,10,11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 - l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su del tabacco importato di contrabbando. L'anno 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che essi avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", l'obbligazione in questione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro, per l'importo predetto. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, successivamente condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti, dopo aver premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei due Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata", l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, detto momento iniziale dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Il vizio, in particolare, riposerebbe sul fatto che l'accertamento sarebbe stato puramente congetturale, poichè la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo ove contenuta in una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

“Regime fiscale delle persone “non residenti Schumacker””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui infra, il trattamento fiscale applicato agli operatori definiti “non-residenti Schumacker”, vale a dire coloro che, residenti fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato della stessa Unione. In base, infatti, ai principi della “libera circolazione delle persone” e della “libera circolazione dei lavoratori” (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. Al pari di questi ultimi, in particolare, dovrebbero poter godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per “carichi familiari”. Infatti – posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se gli stessi non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE “ospitante”, sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi, essendo pertanto meno “liberi” di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio, sconosciuto ai primi, della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti “residenti” in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, i carichi familiari rientranti in tutte le tipologie di cui agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai “non residenti” di detrarre solo i “carichi familiari” corrispondenti ad alcune delle suddette tipologie. La Commissione contesta poi la Legge 24/12/2007, n. 244, la quale nega, ai soggetti “non residenti” (quindi anche ai “non residenti Schumacker”), la possibilità di adire al regime fiscale di favore previsto per i c.d. “contribuenti minimi”, laddove ammette a tale regime i residenti che si trovino nelle stesse condizioni dei primi.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. A tacitazione delle richieste UE, gli artt. 5 e 6 del disegno di “Legge europea 2013 bis” prevedono: 1) estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 – 23 D.P.R. 917/86) anche ai “non residenti in condizione “Schumacker” ove risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un buono scambio di informazioni, risultando titolari in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo e non essendo ammessi, negli Stati di residenza, alle stesse detrazioni. 2) estensione del regime “de minimis” anche ai “non residenti in condizione Schumacker” che risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai “non residenti in condizione Schumacher” delle detrazioni per carichi familiari, si verificherebbe una perdita Irpef pari a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime “de minimis”, si verificherebbe una perdita di gettito pari a circa € 2 milioni annui.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una “messa in mora” con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest'ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2011/16/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 63 del Trattato TFUE e l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della “libera circolazione dei capitali”, con riferimento, in particolare, all'area dei Paesi dell'Unione europea (art. 63 TFUE), e a quella dei paesi aderenti al SEE (art. 40 SEE). Tale principio obbliga ciascuno Stato della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all'interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. Con tale principio, la Commissione ritiene confliggere il disposto dell'art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all'“imposta di successione”, che normalmente colpisce la trasmissione ereditaria di beni da una persona deceduta ad un altro soggetto. La stessa imposta, che grava l'attivo ereditario, presenta un ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l'“attivo ereditario”, cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della “libera circolazione dei capitali”, qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall'investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all'imposta di successione, laddove, ove l'investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell'imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l'investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l'art. 6, co. 1, lett. b) del disegno di Legge europea 2013 bis ha escluso dall'imposta di successione, al pari dei titoli dello Stato italiano, anche i titoli di altri Stati UE o SEE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'esclusione, dalla massa ereditaria imponibile e quindi dall'imposta di successione, dei titoli di Stato emessi dagli altri Stati UE o SEE, si verificherebbe una diminuzione delle entrate pari a 1, 6 milioni di Euro annui.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2156 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia d'imposta di successione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 63 del Trattato TFUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo (SEE), sulla "libera circolazione dei capitali" riferita, rispettivamente, all'area di tutti gli Stati dell'Unione europea (art. 63 TFUE) e a quella di tutti gli Stati aderenti al SEE (art. 40 SEE). Per il principio suddetto, i singoli Stati UE o SEE non possono disporre in modo da rendere più difficile la migrazione dei capitali dal proprio territorio verso altri Stati UE o SEE (o viceversa), di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali nel perimetro del loro medesimo territorio. Al riguardo, la Commissione ritiene che confligga con il principio in questione l'art. 3, commi 1, 2 e 4 del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, che stabilisce, in favore di alcuni enti con scopo non lucrativo ("fondazioni" e "associazioni riconosciute" operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex L. 461/1998), l'esenzione dall'imposta di successione sui lasciti per testamento. Sono esentati, altresì, i trasferimenti dello stesso tipo in favore di enti diversi dai suddetti, purchè i lasciti vengano finalizzati agli stessi scopi istituzionali di questi ultimi. Tuttavia, il co. 4 stabilisce che detto beneficio fiscale, concesso agli enti non lucrativi residenti in Italia, operi, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all'estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), solo "a condizioni di reciprocità". Quindi, per tali enti esteri, l'esenzione dall'imposta non sarebbe automatica, ma verrebbe concessa solo ove lo stato straniero (anche UE o SEE), nel quale risiede l'ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in favore degli enti non lucrativi analoghi residenti in Italia. Pertanto, ove la normativa dello Stato UE o SEE non esentasse espressamente, dall'imposta di successione, i lasciti in favore di enti non profit italiani, l'ente appartenente a tali Stati sopporterebbe, in Italia, l'imposta di successione sui lasciti successori in Italia. Quindi gli operatori italiani sarebbero maggiormente invogliati, confidando su un trattamento fiscale di favore, a testare in favore di organismi non lucrativi italiani, piuttosto che di enti similari residenti in altri Stati UE o SEE. Atteso, inoltre, che la Corte di Giustizia (C-31/11), ha definito i trasferimenti "a causa di morte" come rientranti nella categoria del "movimento di capitali", si deve concludere che la legislazione fiscale italiana finisce per scoraggiare la circolazione, verso gli altri Stati UE o SEE, dei capitali relitti "a causa di morte". Da ultimo la Commissione, pur riconoscendo che tutti gli Stati UE e SEE debbono garantire la "libera circolazione dei capitali", ha precisato che solo le Autorità UE possono attivarsi per garantire la generale applicazione di tale principio, non essendo consentito agli Stati UE di provvedere, in tal senso, con l'inserimento di clausole di reciprocità nella normativa nazionale.

Stato della Procedura

Il 21/02/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In risposta alle richieste UE, l'art. 6, co. 1, lett. a) del disegno di Legge europea 2013 bis ha esonerato, dall'imposta di successione, anche gli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'ammissione, anche degli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE, al godimento dell'esenzione dall'imposta di successione, si verificherà una perdita di gettito fiscale. Tuttavia, essendo la stessa assolutamente trascurabile, non merita di essere rilevata.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo. Nel caso di specie, dunque, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Quindi, anche quando l'IVA viene pagata secondo tali modalità, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dal predetto art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, l'art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l'eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell'IVA alla dogana, venga nuovamente tassato, individualmente, durante il trasporto nello Stato dell'Unione). Veniamo, dunque, all'art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare, sempre, della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un'interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove il Fisco italiano, come richiesto, rinunciasse all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, si verificherebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un'accisa "ad valorem", operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un'accisa "specifica", fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l'applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato "fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa "specifica". Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l'accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specifica" (di cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" supporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. Non potrebbe pertanto definirsi "minima" l'accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l'accisa sul prodotto transfrontaliero venisse ridotta sino all'importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.